

Civile Ord. Sez. U Num. 15891 Anno 2022

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: CRISCUOLO MAURO

Data pubblicazione: 17/05/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANGELO SPIRITO	- Primo Presidente -
Dott. ANTONIO MANNA	- Presidente Sez. -
Dott. ORONZO DE MASI	- Consigliere -
Dott. MASSIMO FERRO	- Consigliere -
Dott. ALBERTO GIUSTI	- Consigliere -
Dott. CHIARA GRAZIOSI	- Consigliere -
Dott. ROSSANA MANCINO	- Consigliere -
Dott. CATERINA MAROTTA	- Consigliere -
Dott. MAURO CRISCUOLO	- Rel. Consigliere -

Oggetto

REGOLAMENTO
PREVENTIVO DI
GIURISDIZIONE

Ud. 10/05/2022 -
CC

R.G.N. 22026/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22026-2021 proposto da:

in MILANO, ' _____	elettivamente domiciliata
dell'avvocato _____	, presso lo studio
difende giusta procura speciale notarile in atti;	la rappresenta e

- *ricorrente* -



contro

- intimata -

In relazione al giudizio pendente n. 1512/2021 RG dinanzi al Tribunale di Modena;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI, il quale chiede che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite voglia affermare la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria dello Stato della Romania;

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La _____ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena su richiesta della _____, che aveva dedotto di vantare un credito di € 15.947,00 nei confronti dell'intimata per la fornitura di un impianto di aspirazione e verniciatura per la produzione di carpenteria in legno e thermopane, in base al contratto n. 8 stipulato con scrittura privata del 6 luglio 2019. L'opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito, sostenendo la competenza giurisdizionale del giudice romeno, giusta la disciplina del Regolamento UE n. 1512/2012 (cd. Regolamento Bruxelles 1-bis), in particolare secondo gli artt. 4, 7 co. 1°, e 25 del citato Regolamento.
Inoltre, l'opponente sosteneva che le parti avessero convenuto nel contratto di fornitura, conformemente alle



previsioni dell'art. 25 del Regolamento, una clausola che istituiva come foro competente il Tribunale di Cluj-Napoca, in Romania. In ogni caso, l'opponente deduceva il difetto di giurisdizione del giudice italiano anche alla luce delle disposizioni dell'art. 7, co. 1°, lett. a), del Regolamento, sostenendo che questo prevede la giurisdizione del giudice del luogo «*in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto*» per i casi di compravendita di beni mobili (p. 2 del ricorso).

L'unica ipotesi, a detta dell'opponente, in cui si sarebbe potuta radicare la giurisdizione italiana sarebbe stata quella dell'accettazione – tacita o espressa – da parte dell'opponente dell'individuazione di tale giurisdizione da parte della società opposta, ma tale condizione, tuttavia, non si sarebbe realizzata giacché l'intimata aveva, per l'appunto, sollevato l'eccezione in esame.

Il Tribunale adito, con ordinanza del 14 luglio 2021, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ed in motivazione dava atto che l'opposta aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto in base al quale, a detta dell'opponente, era stata convenuta la giurisdizione del giudice romeno – il che ne impediva l'utilizzazione, in assenza di apposta istanza di verificaione – e che, tenuto conto del fatto che il giudizio aveva ad oggetto solo il pagamento della somma dovuta a titolo di prezzo, non poteva essere invocata la norma di cui all'art. 7 del regolamento CE n. 1215/2012,



che opera solo per il caso in cui l'oggetto del giudizio verta sulla consegna dei beni mobili.

Ne inferiva, il giudice dell'opposizione, la sussistenza della giurisdizione italiana.

2. Lā ha quindi proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., affidato a due motivi.

Steton s.r.l. è rimasta intimata, non avendo svolto difese in questa fase.

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano, deducendo che, ferma restando l'inutilizzabilità del contratto invocato dalla ricorrente, atteso il suo disconoscimento, tuttavia la giurisdizione del giudice straniero si fonda sulla previsione di cui all'art. 7 del menzionato Regolamento, che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, radica la giurisdizione del giudice del luogo dove deve avvenire la consegna dei beni mobili acquistati, nella specie in Romania, e ciò anche nel caso in cui si controverta solo sul diritto al pagamento del prezzo da parte del venditore.

3. Preliminarmente, occorre ribadire l'ammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ancorché il giudizio in pendenza del quale è stato proposto, è un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e ciò in quanto tale provvedimento non costituisce decisione nel merito, ai sensi ed agli effetti dell'art. 41 cod. proc. civ (in tal senso v. Cass.



n. 22433 del 2018, che a sua volta richiama Cass. n. 2982 del 1984).

Va altresì evidenziato che la questione è stata tempestivamente sollevata, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nel rispetto della condizione posta dall'art. 11 della l. n. 218 del 1995, per la cui osservanza questa Corte richiede, che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, il che presuppone che questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza (v. Cass. nn. 24153 del 2013 e 14649 del 2017 nonché Cass. n. 22433 del 2018), e ciò in senso conforme a quanto espressamente previsto dall'art. 26 del Regolamento UE n. 1215/2012.

Né risulta di ostacolo all'ammissibilità del regolamento preventivo la circostanza che nel giudizio a quo sia stata adottata un'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, in quanto l'art. 41 c.p.c. individua come limite alla proposizione del regolamento in esame la decisione "nel merito" della causa.

Nel caso di specie, non può ritenersi sia occorsa una decisione "nel merito della causa", giacché il provvedimento richiamato si limita ad attribuire efficacia provvisoriamente esecutiva a un decreto ingiuntivo (avendo chiaramente carattere ordinatorio gli altri elementi del dispositivo, quanto alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.). Ciò implica che l'ordinanza con la quale il giudice attribuisce efficacia provvisoriamente esecutiva al decreto ingiuntivo in questione



non può considerarsi caratterizzata da quella decisorietà e definitività propria dei provvedimenti decisorii. Sul punto, queste stesse Sezioni Unite si sono in passato espresse con chiarezza. «*L'ordinanza, con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo accoglie o rigetta la richiesta di conferire al decreto la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.*», essendo "atto processuale ... per sua natura ... sempre modificabile e revocabile dallo stesso giudice che l'ha emessa", "... non è idonea a contenere una statuizione concernente la giurisdizione su cui possa formarsi il giudicato"» e quindi «non è preclusiva della proposizione dell'istanza di regolamento della giurisdizione» (Cass. SS.UU. ord. n. 10132/2012; la pronuncia richiama sul punto Cass. SS.UU. ord. n. 10941/2007, che a sua volta fa rinvio ad altre conformi decisioni).

4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, co. 1°, n. 1), c.p.c., degli artt. 4, 5, 7, 25 e 63 del Regolamento UE 1215/2012.

Sostiene che l'ordinanza del Tribunale di Modena debba considerarsi nulla, contenendo una motivazione apparente: il giudice non avrebbe dato «*conto delle ragioni di diritto della decisione e dell'iter logico-giuridico attraverso cui, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'opponente perché il contratto per scrittura privata prodotto in giudizio è inutilizzabile in quanto da essa disconosciuto, è giunto ad affermare che il giudizio non verte sull'esecuzione di un*



con prevalenza del criterio indicato *sub a)* qualora non sia applicabile quello indicato *sub b)*.

Secondo la *Commissione* avrebbe agito per il pagamento del corrispettivo per la prestazione dedotta nel contratto del 6 luglio 2019, nel quale il luogo di consegna dei beni sarebbe stato individuato in *Cluj-Napoca*, Romania.

Pertanto, essendo l'obbligazione fondamentale del contratto in questione da adempersi in Romania, sarebbe stato quest'ultimo, e non l'Italia, lo stato munito di giurisdizione.

5. I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.

Ancorché si riveli erroneo il presupposto di parte ricorrente secondo cui oggetto del presente procedimento sarebbe l'impugnazione dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione, formulando anche delle considerazioni in punto di giurisdizione, occorrendo invece ribadire che nella fattispecie si è in presenza di un regolamento preventivo di giurisdizione che, prima che intervenga una decisione di merito, intende far accertare in maniera definitiva a chi spetti la giurisdizione sulla controversia dedotta in giudizio, occorre ricordare che il Regolamento 1215/2015, cd. Bruxelles 1-*bis*, disciplina nel dettaglio, *ex multis*, i criteri di ripartizione della competenza giurisdizionale tra i vari Stati Membri dell'Unione Europea.

L'art. 4, co. 1°, del Regolamento dispone che «*le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro*



sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

L'art. 7, invece, prescrive che «una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1); a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; b) al fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto [...]; c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

L'art. 25, co. 1°, dispone che «qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro [...]».

Infine, l'art. 63, co. 1°, del Regolamento prevede che «al fini dell'applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sua sede statutaria; b) la sua amministrazione centrale; oppure c) il suo centro d'attività principale».

Richiamate tali premesse normative, la questione di giurisdizione proposta deve essere decisa dichiarando la



giurisdizione del giudice straniero, e precisamente della competente autorità giurisdizionale della Romania.

Anzitutto, è necessario rilevare che la disposizione di cui all'articolo 25 non assume rilievo nel caso in esame ai fini della determinazione della giurisdizione. Infatti, è pacifico che il contratto asseritamente contenente l'elezione convenzionale del foro sia stato disconosciuto senza che ne venisse invocata la verificaione. In tal caso, come si evince dall'art. 216, co. 1°, c.p.c., il documento non può essere utilizzato nel giudizio nel quale è stato prodotto (cfr. recentemente, sul tema della inutilizzabilità del documento disconosciuto del quale non sia stata ottenuta la verificaione, Cass. n. 33769/2019; Cass. n. 7267/2014).

Debbono, dunque, trovare applicazione i criteri individuati dall'articolo 7 (in via prioritaria, secondo il criterio di specialità) e 4 (in via subordinata) del Regolamento Bruxelles 1-*bis*.

Il rapporto controverso dedotto in giudizio è relativo ad un contratto di vendita internazionale di beni mobili, mentre l'oggetto della pretesa vantata nel giudizio *de quo* è costituito dal pagamento di una somma di danaro, dovuta a titolo di prezzo. Inoltre, dai documenti prodotti nel giudizio e in tale sede utilizzabili (la fattura n. 170/2019 del 24 luglio 2019 e il documento di trasporto DDT e l'annessa CMR del 9 maggio 2019) emerge che il luogo convenuto per la consegna delle merci fosse

_____ , in Romania.



fattuale, alla funzione di procurare la disponibilità dei beni alienati al compratore)

6. Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

7. Una volta accertato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale si determina anche una improseguibilità del giudizio di merito, poiché, essendo radicalmente mancante la *potestas iudicandi* del giudice adito, quest'ultimo pur avendo avuto, e perciò esercitato, il potere di emettere il richiesto provvedimento monitorio, dal momento in cui è stato eccepito il proprio difetto di giurisdizione non ha più il potere di decidere della controversia, se non limitatamente alla declaratoria di nullità del decreto precedentemente rilasciato.

Di conseguenza, la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice che ha emanato il decreto monitorio, da parte di questa Corte, non può limitarsi alla pronuncia di una decisione soltanto sulla giurisdizione, ma essa comporta anche l'accoglimento, in rito, dell'opposizione e la caducazione per nullità del decreto (da ultimo, Cass. n. 22433 del 2018). Pertanto, questa Corte, con la statuizione relativa al difetto di giurisdizione, deve altresì dichiarare la nullità del decreto pronunciato sulla base del suo difettoso esercizio.

8. In conclusione, deve essere accolto il ricorso, dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, nonché revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

